

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ROCCADASPIDE
PROVINCIA DI SALERNO

AI DIRIGENTI DI SETTORE
e, p.c. AL PRESIDENTE
S E D E

PROT. n. ²⁶⁹⁹ del 22 APR. 2015

OGGETTO: Clausola compromissoria nei contratti pubblici, in applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione

RICHIAMATA:

la Legge 06.11.2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

la deliberazione di Giunta Esecutiva di questo Ente n. 37 del 5 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - triennio "2015/2016/2017" di questo Ente;

DATO ATTO:

- che la legge 190/2012 (d. legge anticorruzione) con l'art. 1, commi da 18 a 25, ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'arbitrato come prevista dagli artt. 241 - 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

- che l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici è intervenuta a riguardo con la determinazione n. 6 del 18.12.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.1.2014, ad oggetto: "Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- che, il citato Piano triennale di prevenzione della corruzione, tra le misure previste per prevenire il fenomeno corruttivo, prevede il "divieto di inclusione, a pena di nullità, della clausola compromissoria, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza

5

preventiva motivata autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione";

RACCOMANDA:

1) conformarsi alla normativa e agli atti innanzi richiamati;

2) come indicazione generale, negli schemi di contratto da predisporre all'atto dell'avvio della gara e, in generale, nei contratti a stipularsi sia in forma privatistica, sia in forma pubblico-amministrativa, va previsto che "per eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è identificato, quale foro competente, il Tribunale di Salerno. E' escluso il ricorso all'arbitrato";

3) ove la controversia riguardi diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, e la natura della stessa suggerisca l'opportunità di un ricorso all'arbitrato, quest'ultimo deve essere previamente e motivatamente autorizzato con deliberazione di Giunta Esecutiva;

3) l'autorizzazione suddetta deve essere relativa all'inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito; diversamente il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, è nullo;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna DESIMONE

